

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 184

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BASSANINI e AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

—————

Interventi organici in materia di qualità della regolazione,
di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di
semplificazione 2001

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	19
Allegato A	»	42
Allegato B	»	73

ONOREVOLI SENATORI. - La precedente legislatura ha visto, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive leggi annuali di semplificazione, una forte assunzione di consapevolezza del ruolo strategico che ha assunto, ai fini della crescita e della competitività del paese, la qualità del sistema della regolazione. Una prima serie di misure concrete in tal senso sono state adottate, in particolare con i decreti legislativi e i regolamenti di semplificazione emanati sulla base della medesima legge n. 59 del 1997. Con la legge 8 marzo 1999, n. 50, il nostro paese si è dotato, utilizzando le migliori esperienze straniere (in ispecie britanniche) e le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, di strumenti innovativi (l'Analisi dell'impatto della regolamentazione, il Nucleo per la semplificazione, l'Osservatorio sulle semplificazioni) per potere passare da una fase «artigianale» dell'attività di semplificazione e *better regulation* ad una fase, per dir così, «industriale».

L'avvio dell'attività di semplificazione-delegificazione, fortemente accelerata dall'istituzione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure ha infatti consentito l'affinamento di una metodologia di lavoro e il radicamento di una solida prassi operativa che ha contribuito in misura notevole alla generale consapevolezza degli obiettivi politici di questa attività in termini di ammodernamento e funzionalità dell'azione della pubblica amministrazione. Ciò ha indotto a ritenere maturi i tempi per l'elaborazione di un concetto più evoluto di semplificazione, quello del riordino normativo, inteso a percorrere nella maniera più efficace possibile la via della riduzione dello *stock* di regolazione e della razionalizzazione dell'or-

dinamento secondo le raccomandazioni elaborate in sede comunitaria ed internazionale.

Questo il terreno su cui, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge di semplificazione 1999, oggi legge 24 novembre 2000, n. 340, si è formalizzato l'indirizzo del Parlamento nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lembo (9/7186/002) con il quale si invitava il Governo ad individuare un programma di intervento complessivo per quanto riguarda il riordino e la semplificazione dell'intero sistema normativo. Su questa base, il 28 febbraio 2001, il secondo Governo Amato presentò, a firma dello stesso Presidente del Consiglio e del sottoscritto, il disegno di legge di semplificazione e di riordino, atto Senato n. 5025, che ho l'onore ora di riproporre all'esame e alla approvazione degli onorevoli colleghi senatori della XIV legislatura.

L'impianto del disegno di legge è costruito su una base innovativa: semplificazione e riordino avvengono, per grandi settori identificati dal disegno di legge, con lo strumento del testo unico. Esso è delineato dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e significativamente modificato dal presente disegno di legge in modo da prevedere, tra i criteri della sua redazione: il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti con la possibilità di apportare le modifiche occorrenti a garantire la logica giuridica e sistematica; l'adeguamento della disciplina del settore anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori dalla normativa internazionale e comunitaria; la verifica della sussistenza della necessità della regolazione; la verifica, con l'ausilio dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), della convenienza e del-

l'efficacia della regolazione per i suoi destinatari; l'abrogazione della normativa che prevede una disciplina di deroga rispetto alla disciplina generale del settore; l'adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, come è evidente, di una profonda innovazione del testo unico rispetto alla sua forma tradizionale, che lo rende strumento più agile, capace di recepire e di trasportare nel settore oggetto di riordino gli sviluppi del diritto vivente, le esigenze della *law in action*, se emergenti dalla comunità internazionale o da strumenti (per esempio l'AIR) capaci di identificare con esattezza i bisogni e le necessità della regolazione.

All'identificazione di settori organici prioritari di riordino - che sono quelli dei beni pubblici, dei brevetti per invenzioni, marchi e modelli, della disciplina della navigazione da diporto, dei provvedimenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e di disastri, dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del funzionamento del servizio sanitario nazionale, del debito pubblico, della legislazione sulle società cooperative, dell'artigianato e delle piccole e medie industrie - si accompagna la possibilità di identificare procedimenti amministrativi di particolare urgenza di cui viene consentita la semplificazione in via anticipata rispetto al riordino complessivo del settore. La semplificazione procedimentale è comunque fatta salva come strumento e come metodo seppure non esaustivo; infatti, il disegno di legge prevede una integrazione limitata all'elenco di cui all'allegato A della citata legge n. 340 del 2000: tale elenco riconosce l'importanza e la peculiarità di taluni procedimenti, e ne rende possibile la semplificazione, anche se non affini alle materie identificate come oggetto di riordino.

Tra le importanti innovazioni introdotte dal disegno di legge, due in particolare sono degne di nota: il meccanismo automatico di riduzione della quantità di regolazione

esistente, meglio conosciuto come sistema della «ghigliottina», ed il meccanismo di tutela ai fini del consolidamento della delegificazione operata dal Governo.

Tra i vari modelli di sistema della «ghigliottina» conosciuti in Europa, viene proposto quello che prevede l'indicazione, per ogni settore oggetto di riordino individuato dalla legge, della disciplina di riferimento. Si tratta di un elenco, non tassativo, di norme che costituiranno il *minimum* di disposizioni, ai fini della redazione del testo unico, che verranno comunque abrogate dalla data di entrata in vigore di questo: un meccanismo efficace di pulizia automatica dell'ordinamento che consentirà chiarezza e superamento di errori.

La tutela ed il consolidamento della delegificazione operata si esplica nella previsione che ogni disposizione che rechi rilegificazione di disciplina già delegificata lo faccia soltanto in maniera espressa. La *ratio* della richiesta sta nell'intento di motivare il perché del disporre diversamente da quanto già deciso dal Parlamento, e conferisce al Governo uno strumento utile per chiederne comunque la soppressione. Degna di nota è altresì la previsione del permanere della validità della delega parlamentare alla delegificazione anche per la disciplina di deroga, sospensione o comunque modificazione di norme delegificate.

Altrettanto importante è il meccanismo di consolidamento dei processi di riordino normativo tramite aggiornamento del testo unico già entrato in vigore, e la previsione di intese con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disposizione, questa, fortemente raccomandata in sede OCSE, per definire linee comuni di attuazione e criteri comuni di semplificazione e riordino normativo.

La raggiunta maturità dell'idea di semplificazione e di riordino normativo cui si è ormai pervenuti ha condotto poi a ritenere utile la redazione di un testo unico che coordini ed armonizzi tutte le norme esistenti sulla

produzione normativa, sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione, per il quale è prevista specifica delega.

Fin qui le disposizioni maggiormente innovative quanto agli istituti della regolazione e della semplificazione. Il prosieguo della legge disciplina innovazioni nelle fisionomie degli organismi istituzionalmente preposti al coordinamento dell'attività di semplificazione e riordino (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) e alla consultazione delle parti sociali ai fini della semplificazione (Osservatorio per le semplificazioni). Con il fine poi di consolidare e rendere meno eventuale il ruolo che i Ministeri competenti sono chiamati a svolgere, viene disciplinata la loro partecipazione e richiesto che essi organizzino, nell'ambito della propria dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, le proprie strutture interfaccia ai fini del riordino e dello sviluppo della analisi di impatto della regolazione.

Quanto agli strumenti di semplificazione della regolazione e delle procedure previsti dalla legge, di rilievo è il Registro degli adempimenti amministrativi per le imprese, ideato per consentire al cittadino imprenditore la conoscenza di tutti gli adempimenti richiesti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa, nonché per facilitargli l'accesso in via elettronica alla modulistica necessaria; un ulteriore strumento semplificatorio, questa volta destinato a facilitare il compimento dell'*iter* di iniziative normative, è proposto con il sito telematico destinato a pubblicare iniziative normative del Governo: il *novum* di rilievo sta sia nella possibilità di accesso sul medesimo sito ai pareri resi dagli organi consultati nel corso del processo di emanazione dell'atto, sia nella facoltà prevista per svariati soggetti pubblici di presentare proposte e osservazioni nel merito dell'atto, per il tramite del medesimo sito informatico: una possibilità per il Governo di avvalersi dello strumento informatico per saggiare il tasso di consenso ad iniziative normative e per au-

mentare il dialogo con soggetti anche non istituzionali sulle proprie iniziative.

Con le innovazioni sopra sommariamente riassunte si provvede anche ad adeguare il nostro sistema normativo alle indicazioni contenute nel rapporto conclusivo dell'OCSE sulla *Regulatory review* dell'Italia.

Si dà conto di seguito del contenuto dei singoli articoli.

Articolo 1

Enuncia il principio di base del disegno di legge di semplificazione 2001. Come si è fatto cenno nella parte generale della relazione, sancisce il passaggio da un modello di semplificazione episodica di procedimenti amministrativi ad un modello di riordino sistematico di grandi settori, recependo un indirizzo parlamentare in tal senso. Viene previsto che il Governo presenti entro il 30 marzo di ogni anno la relazione annuale sul riordino normativo, a consuntivo di quanto fatto ed a programma per l'anno successivo. Viene previsto altresì che il Governo possa concordare con il Consiglio di Stato, che è sentito preliminarmente sul programma di riordino e può essere affidatario dell'attuazione di parti del programma stesso, particolari modalità di collaborazione anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti.

Articolo 2

Specifica, con il rinvio all'allegato A al disegno di legge, quali siano i settori organici di riordino normativo per l'anno 2001, indica la possibilità di semplificare anticipatamente procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto materia affine al settore organico al quale sono affiancati nello stesso allegato A e annuncia la strutturazione dell'allegato stesso. Questo consiste in un elenco di norme per ogni settore individuato, a carattere non tassativo. L'articolo individua

nel testo unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, come modificato dal presente disegno di legge, lo strumento di riordino dei settori oggetto del programma. La modifica dell'articolo 7 consiste in una modifica dei principi e criteri direttivi che presiedono alla delega, già descritti nella parte iniziale della presente relazione. L'articolo prevede che possano essere semplificati in via anticipata anche gruppi di procedimenti connessi funzionalmente con almeno uno dei procedimenti indicati nell'allegato A inerenti allo svolgimento della medesima attività economica, ovvero all'attribuzione di agevolazioni, contributi o incentivi o al riconoscimento di situazioni soggettive. Viene altresì stabilito che in sede di pubblicazione del testo unico di riordino vengano ripubblicati contestualmente, con esclusiva funzione di ricognizione, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente anche la normativa comunitaria che riguarda il settore.

Articolo 3

Disciplina il meccanismo automatico di riduzione dello *stock* di regolazione, meglio conosciuto in ambito europeo come «sistema della ghigliottina». Il modello prescelto nel disegno di legge prevede che tutte le norme indicate nell'allegato A per ogni settore, che dovranno pertanto essere prese in considerazione ai fini della redazione del testo unico, verranno abrogate automaticamente con l'entrata in vigore del testo unico stesso. L'articolo indica altresì importanti principi tesi al medesimo fine di contenimento della quantità della regolazione chiedendo che in sede di redazione del testo unico si provveda in via preliminare alla revisione ed alla ridefinizione delle funzioni di regolazione e di amministrazione esistenti, verificando se ancora sussista la necessità di regolare quel settore, ed in quale misura.

Articolo 4

Enuncia il principio che la rilegificazione di norme delegificate può essere fatta esclusivamente in forma espressa, e che norme delegificate possono essere modificate o abrogate in forma delegificata, sancendo il principio del permanere della validità della delega parlamentare alla delegificazione anche per le disposizioni modificative o abrogative della stessa norma delegificata.

Il principio dell'obbligo della rilegificazione espressa implica che una proposta di rilegificazione debba essere adeguatamente motivata nella relazione illustrativa, tecnico normativa e nell'AIR, e che la motivazione spieghi i motivi per cui si intende modificare il riparto di competenze precedentemente disposto dal Parlamento. L'articolo conferisce al Governo la possibilità di proporre la soppressione di norme di rilegificazione.

Articolo 5

Ribadisce il principio, già enunciato dal comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 - che ne prevedeva però esclusivamente l'esplicitazione - che disposizioni modificative, abrogative, di deroga o di sospensione di disposizioni contenute in un testo unico debbano essere motivate anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

Viene poi previsto che il Governo possa aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta nella materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, come modificato dal presente disegno di legge. Viene altresì previsto che il Parlamento possa disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento

del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

Viene infine previsto che speciali gruppi di studio misti Governo-Parlamento possano essere istituiti, su iniziativa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire efficacia e coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure parlamentari e governative di redazione delle norme nonché il consolidamento dei processi di riordino, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi.

Articolo 6

Sancisce principi di interesse statale e regionale prevedendo che i testi unici operino, ove possibile, una espressa ricognizione delle norme di rango primario del settore riordinato, da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, nel corso della redazione dei testi unici, si provvede ad idonee forme di consultazione con le regioni. Viene altresì previsto che il Governo concordi con le regioni, nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione e per l'analisi di impatto della regolazione ai fini dell'emanazione di provvedimenti normativi regionali. Viene altresì previsto che, al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo possa concordare nella sede della Conferenza Stato-Regioni, criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

Articolo 7

La legge 8 marzo 1999, n. 50, ha previsto per schemi di atti normativi adottati dal Governo l'introduzione a livello sperimentale dell'analisi di impatto della regolamentazione, cioè l'insieme di attività che le amministrazioni realizzano nel corso della progettazione di atti di regolazione, normativi e non, al fine di verificare *ex ante* l'opportunità di una regolamentazione ovvero di valutarne, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e costi, gli effetti sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Lo sviluppo più recente dell'organizzazione amministrativa ha determinato una estensione nel numero dei soggetti impegnati nella produzione normativa, estranei al circuito Parlamento-Governo. Ci si riferisce alle autorità amministrative di garanzia, di vigilanza e di regolazione, il cui incremento è stato accompagnato anche dall'attribuzione del potere normativo. Una parte di rilievo della normazione è oggi affidata a tali organismi.

A tali conclusioni è pervenuta anche l'OCSE, che anche alla luce di analoghe esperienze avviate presso paesi dell'Unione europea e al di fuori di essa, ha espressamente rilevato che i meccanismi di regolazione debbano essere estesi anche all'attività normativa e regolatoria delle autorità amministrative cosiddette indipendenti.

Articolo 8

L'articolo 8 dispone che il Governo provveda al riordino delle norme in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione.

Per evidenziare il progetto organico che ha ispirato i diversi cambiamenti intervenuti nel tempo, comunque necessari per un approccio progressivo alla problematica della qualità della regolazione, in questa fase del processo

di riforma, si è resa ormai necessaria la redazione di un testo unico delle cosiddette «norme sulla normazione».

In questo modo viene inoltre garantito a tutti gli operatori nel settore della redazione di testi normativi di poter disporre di un unico ed esaustivo strumento di lavoro, a cui far riferimento nello svolgimento della propria attività.

Di particolare importanza è l'individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riordino normativo.

Articolo 9

Visto il passaggio dalla revisione dei singoli procedimenti ad un'opera di riordino complessivo di grandi settori normativi, previsto dall'articolo 1, è stato necessario introdurre una norma di raccordo tra il vecchio ed il nuovo sistema, estendendo la logica di quest'ultimo anche agli allegati delle leggi annuali di semplificazione già approvate. Resta comunque la possibilità di intervenire in un primo momento, per apportare le necessarie semplificazioni ai singoli procedimenti e, successivamente, per riordinare la relativa materia.

Articolo 10

Al fine di rendere concreta ed efficace l'attività di semplificazione e di riordino normativo, non si può prescindere da un'effettiva e stretta collaborazione tra il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e le singole amministrazioni di settore. Ciò è reso possibile dalla previsione di specifici poteri in capo al Nucleo (articolo 11), ma soprattutto dalla individuazione, nell'ambito di ciascun Ministero, di un funzionario responsabile della attività di semplificazione-riordino - preferibilmente dotato di competenze tecniche coincidenti o connesse

con quelle coinvolte nella normativa del procedimento oggetto di semplificazione - che funga da referente istituzionale nei rapporti con il Nucleo. Tale norma trova la sua *ratio* nella considerazione che i Ministeri sono i responsabili istituzionali del processo di riordino e semplificazione nel loro settore di competenza.

A tal fine, appare opportuno un rafforzamento degli uffici ministeriali con compiti di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione mediante un reclutamento di personale dotato di alta professionalità, nell'ambito della dotazione organica di ciascun Ministero e senza oneri aggiuntivi.

Articoli 11 e 12

L'articolo 11 disciplina il ruolo e i compiti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, mentre l'articolo 12 ne disciplina la composizione e l'organizzazione.

Per quanto attiene al ruolo e ai compiti del Nucleo, si è avvertita l'esigenza di approfondire e meglio specificare quanto già previsto dall'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, secondo le indicazioni fornite dall'OCSE e dalla Commissione europea. In particolare si fa riferimento: *a)* alla raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sul miglioramento della qualità della normativa pubblica, adottata il 9 marzo 1995, a cui è seguito il Rapporto OCSE sulla riforma della regolazione presentato il 26-27 maggio 1997, che sottolinea come, per intraprendere con successo una strategia di riforma, sia essenziale un forte impulso politico per un approccio globale, e non frammentario, mediante, oltretutto, un monitoraggio costante, centralizzato presso l'Esecutivo, anche allo scopo di riesaminare periodicamente in modo sistematico la regolamentazione in vigore per verificare se essa continui a perseguire con efficienza ed efficacia gli obiettivi originariamente assegnati. Secondo il Rapporto stesso, sulla

base di un esame delle discipline introdotte dai principali Paesi pilota in questa esperienza, l'apparato che deve occuparsi del monitoraggio in questione deve essere indipendente dalle strutture direttamente responsabili della produzione normativa, avere una competenza orizzontale ed operare in stretto collegamento con i vertici politici di ciascuno Stato; b) alla raccomandazione della Commissione europea 97/344/CE del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese, particolarmente significativa laddove prefigura l'assetto necessario e funzionale dell'organizzazione di governo volta ai compiti in questione, occorrendo tra l'altro «la costituzione di uno specifico dipartimento o unità a livello appropriato preposto al coordinamento delle politiche e dei provvedimenti di semplificazione» (articolo 2, lettera a)).

Una volta stabilito che il Nucleo ha i compiti suddetti come «mandato di scopo» istituzionale, la posizione della struttura e l'ambito dei poteri relativi deve essere adeguato a tale indirizzo (precondizione di funzionalità ed efficienza). In sostanza, la vocazione del Nucleo è quella di costituire un'unità di diretta collaborazione alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

Pertanto, in questa posizione di autonomia amministrativa e funzionale nell'ambito della Presidenza del Consiglio, il Nucleo, oltre a svolgere i suoi compiti specifici (coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo, di delegificazione e semplificazione regolamentare, periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari), collabora con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio per il coordinamento dell'attività normativa del Governo, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi di impatto della rego-

lazione. Del resto, appare chiaro come *de facto* non esistano duplicazioni di competenza tra il Nucleo e il DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto esistono due momenti distinguibili nell'indirizzo politico-normativo: uno di fissazione degli obiettivi e dei programmi, che pone i consueti problemi di coordinamento tra i diversi plessi di decisione politica e di verifica della coerenza con l'attuazione del programma di governo, e l'altro di verifica oggettiva sulla qualità della normazione.

La stretta collaborazione funzionale e operativa con il DAGL emerge, inoltre, anche dalla previsione (ultimo comma dell'articolo 11), che entrambi gli organismi possano costituire gruppi di studio, composti anche da soggetti estranei alla pubblica amministrazione e dotati di competenze professionali specifiche, laddove ciò appaia necessario per realizzare rispettivamente testi di riordino o schemi normativi in materie di particolare complessità.

Per rendere operativi ed efficaci i poteri del Nucleo, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, è apparso necessario esplicitarne il ruolo nei confronti delle amministrazioni di settore, nei confronti delle quali il Nucleo viene ad assumere poteri di indirizzo, impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione. Infatti, in caso di mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria normativa, il Nucleo può chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione del provvedimento stesso all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

Articolo 13

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 50 del 1999 ha previsto che nello svolgimento dell'attività di semplificazione si realizzino forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela

dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione. La stessa norma ha disposto che al dettato normativo si dia attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La previsione di forme stabili di consultazione trova la sua origine nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, concordato il 22 dicembre 1998 e sottoscritto definitivamente il 1° febbraio 1999.

Per realizzare tali obiettivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1999 è stato istituito l'Osservatorio sulle semplificazioni. Dopo due anni di attività è stato possibile individuare e definire i vari aspetti che caratterizzano la consultazione delle parti sociali ed è stato inoltre possibile accertare la validità dello strumento impiegato. Terminata così una prima fase, che potremmo definire sperimentale, si è ritenuto trasferire i contenuti di tale previsione nel disegno di legge di semplificazione in esame.

Anche l'OCSE, in sede di *review* del sistema della regolazione del nostro Paese, ha evidenziato la necessità di precedere nel circuito di produzione normativa la consultazione delle parti sociali.

In tal modo è stato possibile raggiungere due obiettivi. Dare maggior concretezza a quanto stabilito sia nel cosiddetto patto sociale sia nella legge n. 50 del 1999, e a quanto richiesto dall'OCSE, istituendo con legge un organo attualmente previsto da un atto amministrativo; in secondo luogo, alla luce dell'esperienza acquisita, è stato possibile delineare correttamente le funzioni e l'organizzazione dell'Osservatorio con cognizione di causa. In particolar modo si intende far riferimento alla opportunità che anche grazie all'attività dell'Osservatorio si possa verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo. Viene previsto che le modalità organizzative vengano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al fine di realizzare il più ampio raccordo tra le varie strutture impegnate nella semplificazione e nel riordino è stata prevista un'attività di raccordo con il Nucleo.

Articolo 14

Al fine di semplificare l'*iter* di approvazione degli atti normativi di Governo, la norma in esame prevede che il parere contabile, reso dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo sia reso in quarantacinque giorni, con possibilità di interruzione del termine stesso una sola volta, laddove si renda necessaria la richiesta di ulteriori elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Tale previsione, del resto, ravvicina i termini e uniforma le modalità di rilascio del parere contabile rispetto agli altri pareri previsti sugli atti normativi del Governo.

Articolo 15

L'importanza che negli ultimi anni ha assunto la redazione dei testi normativi ed in particolare lo sviluppo di riordino cui il presente disegno di legge, ha dato forte impulso, ha indotto a prevedere forme di collaborazione tra il Governo e le istituzioni universitarie e più in generale con le istituzioni di formazione superiore, nella materia della produzione normativa.

Tali forme di collaborazione sono state previste con il fine di affidare a soggetti dotati di particolari e specifiche professionalità l'elaborazione di testi normativi la cui complessità sia dovuta più ad aspetti tecnico-normativi che non ad analisi di scelte di natura politica, quali ad esempio i testi unici; tale soluzione peraltro è già stata sperimentata nell'applicazione dei contenuti della legge n. 50 del 1999: infatti il testo unico di riordino della disciplina che regola le università è stato redatto da un gruppo di lavoro costi-

tuito presso il Ministero competente, ma costituito da appartenenti al mondo delle università e degli istituti di formazione superiore specializzati.

Peraltro, la norma costituisce lo sviluppo di un'analoga previsione contenuta nell'articolo 7, comma 5, della legge n. 50 del 1999, che prevede che il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato.

In secondo luogo, l'incremento e lo sviluppo di nuove attività di normazione e la diffusione dell'AIR richiede una formazione nuova e diversa del personale delle amministrazioni impiegato in strutture la cui attività è direttamente coinvolta con la produzione normativa. Per poter dotare pertanto queste professionalità di una formazione adeguata alle nuove esigenze è stato previsto lo strumento delle convenzioni con le strutture che maggiormente possono garantire la qualità di tale formazione.

Articolo 16

La liberalizzazione dei mercati e lo sviluppo dei principi, anche comunitari, della concorrenza, ha evidenziato forme di distorsione nell'applicazione di alcuni istituti amministrativi, quali le concessioni e le autorizzazioni. In primo luogo è stata evidenziata la necessità di distinguere con chiarezza l'ambito di applicazione dei due istituti, con particolare riferimento agli aspetti relativi agli oneri amministrativi. In alcuni casi si è evidenziata confusione tra oneri concessori ed oneri autorizzatori.

Al fine di chiarire ulteriormente la distinzione tra concessioni e autorizzazioni nei mercati liberalizzati, si è ritenuto opportuno restringere l'ambito di applicazione delle concessioni amministrative, limitando l'impiego di tali strumenti, suscettibili di provocare distorsioni gravi della concorrenza, alla disciplina di attività riservate allo Stato o ad altri pubblici poteri. Più in particolare si è inciso sull'istituto della proroga, preve-

dendo che essa debba avvenire nel rispetto di tutti quei principi che garantiscono trasparenza e concorrenza, al fine di evitare che tale istituto venga trasformato nel regime della «continuazione» dei rapporti.

Articolo 17

Nonostante la già avviata opera di semplificazione e deregolazione, che consente alle imprese di svolgere gran parte della loro attività in via elettronica, l'imprenditore è tuttora spesso costretto a recarsi fisicamente presso uffici pubblici soltanto per conoscere quali sono gli adempimenti richiesti per poter esercitare attività d'impresa. Come segnalato in più occasioni dall'OCSE, il problema è stato risolto con successo in alcuni Paesi (ad esempio Francia, Messico) con la realizzazione di un sito informatico che consente la ricognizione completa delle formalità burocratiche richieste per un'attività di impresa. Si tratta di una nuova misura di *e-government*, che contribuisce all'eliminazione delle formalità non necessarie imposte alle imprese e la semplificazione di quelle ritenute indispensabili, specialmente al fine di poter offrire servizi o incentivi agli stessi operatori economici.

La norma in esame prevede, infatti, la costituzione presso il Ministero delle attività produttive del Registro elettronico degli adempimenti amministrativi per le imprese, pubblicato su uno o più siti telematici. Ciascuna amministrazione è tenuta a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una lista descrittiva delle formalità imposte dalle stesse amministrazioni alle imprese, siano esse previste da leggi, regolamenti o da altra fonte minore.

Il Registro è costruito in modo tale che ogni amministrazione non può chiedere ai privati una ulteriore formalità burocratica che non sia rinvenibile sul sito; difatti, il disegno di legge connette all'inserzione nel Registro (effettuata di concerto con le ammi-

nistrazioni competenti) un effetto di «deregolazione» di tutte le altre misure non inserite.

La costruzione del Registro, che procederà parallelamente con il riordino del settore relativo all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, prevede anche che le amministrazioni riversino nel sito la modulistica che l'utenza dovrà compilare. Nel caso di inerzia in tal senso delle amministrazioni, queste ultime sono tenute ad accettare istanze in forma libera.

Degna di nota è l'estensione, prevista dal comma 6, degli obblighi previsti dall'articolo alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali ed ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

Articolo 18

Nell'ambito dell'opera di *review* del sistema italiano di regolazione, l'OCSE ha raccomandato all'Italia anche la previsione di un ulteriore strumento di *e-democracy*. La norma prevede la pubblicazione, su un apposito sito informatico interattivo, delle iniziative normative previste dalle leggi annuali di semplificazione, nonché gli schemi di atti normativi del Governo, aperti ai commenti delle amministrazioni e delle parti sociali inserite nell'Osservatorio. Le osservazioni sono liberamente valutabili dalle amministrazioni «regolatrici».

Articolo 19

Le norme contenute nell'articolo sono finalizzate a semplificare un settore di particolare rilievo ed interesse qual è il sistema della previdenza complementare (*rectius* fondi pensione). Si tratta di un ambito che si sta affacciando prepotentemente nel panorama normativo del nostro paese, la cui disciplina relativamente recente richiede alcuni interventi di semplificazione volti a incrementare lo sviluppo del cosiddetto terzo pilastro previdenziale.

In particolare la disposizione contenuta al comma 1, nella lettera *a*), è volta a semplificare – nell'ambito della complessiva procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione – lo specifico procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della personalità giuridica (per quei fondi che intendessero adottare tale forma giuridica). Ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e appesantimenti nella procedura di avvio dei fondi, tenuto presente quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (che attribuisce, in linea generale, alle prefetture il compito di procedere al riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nell'apposito Registro) e avuto comunque riguardo al fatto che sempre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 fa salve eventuali norme speciali derogatorie.

La proposta di modifica contenuta al comma 1, nella lettera *b*), è finalizzata a consentire l'utilizzo del silenzio-assenso da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nelle procedure di approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione, nel quadro del complessivo progetto di semplificazione e snellimento delle procedure di competenza della Commissione. Sempre in tale ambito è proposta l'eliminazione dell'approvazione preventiva da parte della COVIP (ferma restando, ovviamente, l'attività di controllo successiva nel quadro delle ordinarie funzioni di vigilanza) per le ipotesi di modifiche di statuti e regolamenti direttamente conseguenti a sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento.

La disposizione contenuta sempre al comma 1, nella lettera *c*), mira ad integrare le attribuzioni della Commissione, prevenendo il compito di fornire disposizioni volte ad assicurare la possibilità che tutti gli strumenti previdenziali previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantiscano condizioni omogenee di informazione nei

confronti degli aderenti. Ciò è necessario al fine di mettere in condizione i soggetti destinatari delle forme pensionistiche di esercitare le scelte connesse all'adesione ad una delle forme stesse ovvero di trasferimento della posizione pensionistica individuale in modo consapevole, vale a dire in una situazione di piena conoscenza delle condizioni sottostanti il rapporto contrattuale.

Alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, si tratta di una norma che si impone per favorire lo sviluppo della previdenza complementare salvaguardando i diritti fondamentali degli aderenti, quale appunto quello relativo ad un'informazione fedele ed esaustiva.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo in commento, si tratta di una modifica volta a sviluppare l'autofinanziamento dell'organismo di vigilanza, sulla base di quanto già disposto dalla vigente legislazione e analogamente a quanto già previsto per altri organismi di vigilanza (CONSOB).

L'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: «Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati».

Con la modifica proposta si mira ad eliminare il primo dei due limiti previsto, cioè quello relativo al monte dei contributi che possono essere conferiti dai fondi pensione nella misura massima del 50 per cento del contributo statale previsto (ad esempio non più di 2.500 milioni su una base di finanziamento statale di 5 miliardi), lasciando invariata la quota dello 0,5 per mille a carico dei fondi.

In tal modo lo sviluppo della previdenza complementare consentirebbe un autofinanziamento da parte della COVIP, superiore ai 2.500 milioni senza incidere sui fondi oltre lo 0,5 per mille, già prefissato, né sull'erario, anzi potendo nel medio lungo periodo

comportare anche una riduzione della spesa per le casse dello Stato.

Articolo 20

Introduce modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La prima modifica aggiunge un comma all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina le funzioni dei dipartimenti nell'ambito dell'organizzazione dei Ministeri. La norma prevede che nei Ministeri organizzati per dipartimenti sia possibile istituire non più di due uffici di livello dirigenziale generale per lo svolgimento di compiti attinenti alla gestione del personale e dei beni strumentali.

Inoltre, per quanto attiene al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al suo assetto organizzativo, è stata prevista l'istituzione di un quinto dipartimento.

Articolo 21

L'articolo concerne gli oneri del disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura finanziaria. In particolare, ai maggiori oneri, valutati in lire un miliardo per l'anno in corso ed in 2,5 miliardi di lire per gli anni successivi, si provvede integrando le risorse già destinate per le attività del Nucleo e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 50 del 1999.

Articolo 22

Il comma 1 prevede le necessarie abrogazioni per coordinare le nuove disposizioni con la normativa vigente.

Il comma 2 recepisce i risultati di un'istruttoria compiuta dal Nucleo, che nel corso della programmazione dell'attività di delegificazione e semplificazione di procedimenti prevista dalle già citate leggi n. 59 del

1997 e n. 50 del 1999, ha verificato con i ministeri competenti il venir meno della sussistenza dei motivi di semplificazione.

Per quel che riguarda, più in particolare, l'analisi tecnico-normativa del disegno di legge, si fa presente quanto segue.

La legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 198, 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340, hanno dato avvio ad un complesso processo di trasformazione dell'amministrazione pubblica e della sua azione, con particolare attenzione alla delegificazione, alla riduzione dei tempi ed alla semplificazione delle fasi dei procedimenti amministrativi, dettando disposizioni dirette a migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e soggetti economici, nonché ad uniformare l'attività dell'amministrazione stessa ai principi di economicità ed efficacia.

In tale contesto evolutivo, una particolare attenzione per la qualità della regolazione impone certamente una riorganizzazione dell'azione di Governo secondo regole flessibili e snellimento delle procedure, ma anche una riduzione delle fonti normative presenti nell'ordinamento, non essendo sufficienti a tal fine le sole tecniche della semplificazione e della delegificazione.

Queste ultime, infatti, come l'esperienza dell'attività regolamentare dei più recenti anni ha dimostrato, di per sé non necessariamente implicano una riduzione dello *stock* normativo, ma possono indurre persino ad un'ulteriore frammentazione della disciplina in più fonti di diverso grado.

Ne consegue l'esigenza di una maggiore leggibilità dell'ordinamento, attraverso il passaggio dalla revisione dei singoli procedimenti ad un'opera di riordino sistematico dell'intero *corpus* normativo.

Il raggiungimento di tale obiettivo, non può certamente prescindere da un preventivo adeguamento degli «strumenti normativi» attualmente previsti dall'ordinamento.

A tal fine, il presente disegno di legge interviene sui meccanismi ritenuti di maggiore rilievo, quali:

A) *Miglioramento dell'impianto generale dell'attuale legge annuale di semplificazione, ex articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, spostando l'attenzione dai singoli procedimenti amministrativi ad organici settori di intervento.*

Si passa così dal «disegno di legge annuale di semplificazione» al «disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo».

Viene affidata all'allegato del disegno di legge l'individuazione dei settori organici di interesse, ferma restando la possibilità di graduare, nell'ambito degli stessi, gli interventi su singoli procedimenti o gruppi di procedimenti amministrativi, ricomprendendovi anche quelli inerenti allo svolgimento della medesima attività economica, ovvero l'attribuzione di agevolazioni o il riconoscimento di situazioni soggettive. La coerenza complessiva di dette attività è assicurata dalla facoltà di coordinare i diversi interventi parziali all'atto dell'emanazione del provvedimento di riordino settoriale.

Un'ulteriore novità di rilievo è rappresentata dall'elencazione, nel medesimo allegato, a carattere non tassativo, della normativa di riferimento regolante il settore organico di previsto riordino; questa normativa, ove non inserita esplicitamente nel successivo testo unico, è automaticamente abrogata dall'entrata in vigore dello stesso. Viene a determinarsi, secondo tale procedura, una ragionata riduzione dello *stock* normativo, completata da una migliorata certezza delle norme vigenti.

Conseguentemente, è stato necessario introdurre una norma di raccordo tra il vecchio ed il nuovo sistema, estendendo la logica di quest'ultimo anche agli allegati delle leggi annuali di semplificazione già approvate. Re-

sta comunque la possibilità di intervenire, in un primo momento, per apportare le necessarie semplificazioni ai singoli procedimenti e, successivamente, per riordinare la relativa materia.

B) Integrazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento allo strumento dei testi unici, al duplice scopo di specificare maggiormente i criteri di delega per i processi di riordino e di raggiungere una maggiore leggibilità delle norme.

Di particolare rilievo, sotto il profilo organizzativo, sono le previsioni di una verifica, nell'ambito dell'opera di riordino, dell'impatto della regolamentazione per quanto attiene all'efficacia, alla convenienza ed all'economicità, e dell'adeguamento della disciplina alle emergenti tecnologie informatiche.

Sotto il profilo giuridico, invece, si assicura l'adeguamento dei corpi normativi alla normativa internazionale e comunitaria ed alle pronunce dei diversi organi di giustizia nazionali e sovranazionali.

C) Consolidamento dei processi di delegificazione.

Si prevede una particolare qualificazione delle disposizioni delegificanti, attraverso la previsione dell'esplicita indicazione dei motivi per cui si intende modificare, con disegni di legge governativi o decreti legislativi, il vigente riparto tra i livelli di fonti normative.

Al medesimo fine, quando le norme di rango primario intervengono su materie delegificate, è necessario che indichino esplicitamente le norme da abrogare, derogare o modificare, e che dispongano espressamente l'eventuale divieto ad un successivo intervento regolamentare nella medesima materia.

D) Consolidamento dei processi di riordino.

Le disposizioni finalizzate ad abrogare, derogare e modificare disposizioni comprese

nei testi unici, devono fornire adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica di intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

Inoltre, per assicurare una migliore conoscibilità della normazione, in caso di aggiornamento dei testi unici già emanati, il Parlamento può disporre che l'aggiornamento e la ripubblicazione, se il coordinamento risulti di carattere meramente formale, non comportino una modifica dell'originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.

E) Processi di riordino e normativa regionale.

Sono previsti protocolli d'intesa tra Governo e Regioni al fine di uniformare i criteri e le modalità di attuazione dell'attività di riordino normativo.

Inoltre, per il perseguimento della qualità della regolazione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti metodi e strumenti comuni.

F) Adeguamento degli uffici responsabili della redazione di atti normativi.

È prevista una serie di disposizioni di carattere organizzativo finalizzate al rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi di impatto della regolazione.

L'adeguamento dei suddetti «strumenti normativi» non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale e la coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, in quanto le stesse restano disciplinate e garantite da altre fonti legislative, in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, e dalle norme di attuazione degli statuti speciali.

G) Analisi della compatibilità degli interventi con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge, inoltre, non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario, ma risponde alla necessità di adeguare la normativa interna alle diverse raccomandazioni ed inviti delle istituzioni comunitarie ed internazionali, fra le quali l'OCSE, per il miglioramento della qualità della regolazione.

Per quel che riguarda, infine, il profilo economico del disegno di legge, si fa presente quanto segue.

Il presente disegno di legge reca disposizioni che, nella loro sistematica connessione, prevedono un sensibile incremento - sul piano qualitativo, oltre che meramente quantitativo - della sfera di attività e delle incombenze istituzionali del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e della relativa Segreteria tecnica, con le connesse esigenze in termini di adeguata strutturazione e supporto gestionale ed organizzativo.

1) L'articolo 11 prevede la possibilità di costituire gruppi di studio composti anche da soggetti esterni alla pubblica amministrazione con particolari qualificazioni professionali: una stima prudenziale delle necessità obiettive di ricorso ad esperti e delle relative condizioni di acquisizione - particolarmente alte nel settore specifico di competenza nonché per le professionalità specifiche necessarie all'avvio dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - ed una valutazione dei compensi ordinariamente erogati per prestazioni di consulenze specialistiche di elevata professionalità e pari qualificazione nell'ambito delle amministrazioni statali, inducono ad indicare un importo complessivo comunque non inferiore al limite minimo di centoventi milioni di lire per attivare nell'immediato almeno tre o quattro consulenze per

necessità di approfondimenti specialistici di più stretta urgenza.

2) L'articolo 12 stabilisce - per le esigenze operative connesse all'ampliato quadro di riferimento delle attività d'istituto e dei relativi carichi di lavoro - un incremento di cinque unità del numero degli esperti componenti del Nucleo e di dieci unità del contingente di personale della Segreteria tecnica: gli aumenti in termini numerici dei relativi contingenti sono quindi rispettivamente determinati nelle percentuali del 20 per cento e del 25 per cento. A detti aumenti corrisponde necessariamente un collegato incremento in termini percentuali delle previsioni di spesa per oneri corrispondenti alla gestione del personale: l'incremento percentuale relativo ai nuovi oneri di personale - ponderato sulle somme attualmente pianificate per tali oneri - è quantificato nella somma di lire 780 milioni, comprensiva globalmente di tutti gli oneri di competenza. In particolare è quantificato un onere di lire 80 milioni per i cinque esperti, per complessivi 400 milioni; i restanti 380 milioni sono relativi a maggiori oneri per compensi accessori e rimborsi in ordine alle posizioni del personale comandato e fuori ruolo del contingente della Segreteria tecnica, valutando prudenzialmente sia un differenziale stipendiale medio tra gli importi percepiti presso le amministrazioni di provenienza e quelli spettanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura pari a diciotto milioni di lire annue, sia esigenze di rimborsi e regolazioni tra amministrazioni di comparti diversi.

3) Circa la previsione dell'articolo 13, occorre precisare che l'organismo di cui trattasi già opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Gli oneri di gestione sono a carico dei fondi a disposizione della Presidenza del Consiglio; il personale di collaborazione è quello della Presidenza del Consiglio; per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono previste forme di compenso; pertanto,

la previsione legislativa non comporta nuovi oneri.

4) L'articolo 15 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con università pubbliche e private e loro consorzi, con scuole di formazione pubbliche e istituti di alta formazione sia per l'elaborazione di schemi normativi complessi e di studi sull'attività normativa, sia per la realizzazione di corsi di formazione per il personale delle varie amministrazioni pubbliche impiegato nella redazione di testi normativi e nell'analisi dell'impatto della regolazione: la valutazione di prestazioni rese in regime convenzionale per interventi di formazione di tale ampiezza e per attività di elevata qualificazione, nonché la complessità e vastità dell'ambito dei soggetti destinatari degli interventi di formazione, inducono ragionevolmente - e molto prudentemente - a pianificare in un importo comunque non inferiore a lire 300 milioni il limite minimo della previsione di spesa. Al riguardo, è da segnalare in particolare l'estrema gravosità delle attività di formazione e preparazione all'analisi dell'impatto della regolazione che sono destinate ad interessare le varie amministrazioni pubbliche e richiedono impegni non indifferenti sul piano organizzativo, soprattutto in questa delicata fase di avvio a regime del nuovo sistema di valutazione.

5) Si deve procedere ad una valutazione organica degli oneri relativi alle esigenze gestionali del Nucleo e della relativa Segreteria tecnica alla luce sia delle attuali condizioni organizzative, logistiche e strumentali, sia dell'ampliato quadro degli impegni d'istituto per effetto del disegno di legge in esame. In particolare, emergono le seguenti urgenze d'intervento ai fini dell'adeguamento dei servizi strumentali e di supporto:

a) necessità di reperimento di nuovi e più ampi spazi logistici per gli uffici, da acquisire anche in locazione, data la manifesta e grave insufficienza di quelli attualmente utilizzati;

b) necessità di acquisizioni di correlati beni strumentali e arredi ad uso ufficio;

c) intensificazione del processo di informatizzazione delle procedure interne del sistema di interrelazioni tra varie amministrazioni e banche dati per le attività d'istituto ed acquisizioni di nuovi strumenti informatici; progressivo sviluppo del processo di informatizzazione delle attività di monitoraggio normativo e di analisi dell'impatto della regolazione ed avvio della costituzione di nuove banche dati in materia;

d) aggiornamenti dei rapporti contrattuali in essere, relativi a prestazioni varie di servizi, a fronte delle accresciute esigenze d'ufficio;

e) costituzione di aggiornate forme di archiviazione e raccolta libraria e documentale a supporto delle accresciute attività istruttorie ed operative e dell'ampliato quadro di riferimento degli interventi di competenza.

Per le esposte necessità gestionali una prudente stima degli oneri da sostenere, tenuto conto dell'attuale andamento dei costi di mercato, indica il relativo fabbisogno in un limite di importo comunque non inferiore globalmente a lire 1.300 milioni.

Considerate tutte le disposizioni dell'articolo, i maggiori oneri a regime ammontano quindi complessivamente a lire 2,5 miliardi, come sopra analiticamente illustrato.

Un'azione mirata alla graduazione nel tempo, secondo le rispettive necessità degli interventi di adeguamento strutturale ed al progressivo potenziamento dei mezzi di supporto gestionale, consente di limitare l'onere, per il primo anno di applicazione del disegno di legge, all'importo complessivo di lire un miliardo, di cui lire 70 milioni per maggiori oneri relativi ad incrementi di contingenti di personale, lire 120 milioni per incarichi ad esperti e lire 100 milioni per maggiori oneri di adeguamento logistico e supporto organizzativo e gestionale.

Agli oneri previsti si provvede con i mezzi finanziari indicati all'articolo 21, integrando le risorse già destinate per le attività del Nu-

cleo e della relativa Segreteria tecnica ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 50 del 1999.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RIORDINO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONE PER SETTORI ORGANICI

Art. 1.

(Programma annuale di riordino normativo)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo che definisce gli indirizzi, i criteri, le modalità e i settori organici di intervento per il riordino e la semplificazione del sistema normativo».

2. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma annuale di riordino normativo, che consiste in una relazione sullo stato di attuazione del processo di riordino normativo svolto nell'anno precedente e in un programma per l'anno successivo.

3. Il programma annuale di riordino normativo è adottato previa consultazione del Consiglio di Stato. Il Governo, oltre ad affidare direttamente al Consiglio di Stato l'attuazione di parti del programma di riordino normativo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, può concordare con questo ulteriori modalità di collaborazione anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti ovvero consentendo al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti in specifiche discipline individuate nel programma.

Art. 2.

(Semplificazione tramite riordino normativo per settori organici)

1. L'allegato A della presente legge individua:

a) i settori organici di riordino normativo per l'anno 2001;

b) i singoli procedimenti o gruppi di procedimenti amministrativi, nell'ambito di ciascun settore organico, dei quali è consentita la semplificazione in via anticipata tramite la delegificazione della relativa disciplina, ai sensi dei commi 4 e 5;

c) l'elenco, a carattere non tassativo, della normativa di riferimento regolante il settore organico ai fini di cui all'articolo 3.

2. Il riordino normativo avviene mediante la redazione di testi unici ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal comma 3 del presente articolo, ovvero mediante specifica delega per il riordino sostanziale del settore.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

«*d)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d-bis) adeguamento della disciplina del settore, anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori, della normativa internazionale e comunitaria, delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee e del diritto vivente quale desunto dalla giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori;

d-ter) verifica della necessità di una regolazione del settore e abrogazione della normativa che sia in contrasto con i principi

generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ovvero che non risulti più rispondente alle finalità e ai principi generali rinvenibili nella disciplina del settore;

d-quater) verifica, anche attraverso l'analisi dell'impatto della regolazione, della efficacia, della convenienza e della economicità di una regolazione e abrogazione della normativa che comporti per i cittadini, per le imprese o per la pubblica amministrazione, costi manifestamente più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolazione da parte degli interessati;

d-quinquies) abrogazione della normativa che prevede una disciplina di ingiustificata deroga rispetto alla disciplina generale del settore;

d-sexies) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

d-septies) adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche di cui ai decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, con particolare attenzione all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all'interno delle amministrazioni sia fra di esse, fra organi amministrativi ed organi tecnici, anche unificando funzioni affini di uffici esistenti;

d-octies) applicazione dei criteri e principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

4. La delegificazione di norme concernenti singoli procedimenti amministrativi, nelle materie di cui all'allegato A, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché le leggi 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000,

n. 340, e successive modificazioni, può essere realizzata come misura di semplificazione anticipata rispetto al generale riordino del settore organico di riferimento. Il regolamento di delegificazione diviene parte del provvedimento complessivo di riordino al momento della emanazione di quest'ultimo, anche con le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare uniformità e coerenza alle norme riordinate.

5. Possono essere, altresì, semplificati in via anticipata, ai sensi del comma 4, anche gruppi di procedimenti connessi funzionalmente con almeno uno di quelli indicati nell'allegato A, inerenti allo svolgimento della medesima attività economica ovvero all'attribuzione di agevolazioni, contributi o incentivi, ovvero al riconoscimento di situazioni soggettive.

6. In sede di pubblicazione del testo unico vengono ripubblicati, contestualmente, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente la normativa comunitaria, almeno negli estremi, riguardanti il medesimo settore, con esclusiva funzione ricognitiva, allo scopo di rendere più chiaro il complesso della disciplina della materia.

Art. 3.

(Riduzione della quantità di regolazione esistente)

1. Nel procedere al riordino normativo di un settore organico si provvede, preliminarmente, alla revisione e alla ridefinizione delle esistenti funzioni di regolazione e di amministrazione, verificando se ancora sussiste la necessità di regolare quel settore e in quale misura.

2. Il testo unico procede, poi, alla specifica indicazione delle norme vigenti nel settore organico oggetto del riordino normativo e di quelle disciplinanti materie contigue o affini, anche se non inserite nel testo unico. Si provvede, poi, alla ricognizione della di-

sciplina vigente nel settore organico e nelle materie contigue o affini, procedendo alla redazione del testo unico secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo, comma 3, della presente legge.

3. La normativa di riferimento indicata nell'allegato A della presente legge, ove non inserita esplicitamente nel testo unico, è automaticamente abrogata al momento della entrata in vigore dello stesso.

Art. 4.

(Consolidamento dei processi di delegificazione)

1. Le disposizioni recanti la delegificazione di materie si intendono abrogate, sospese o comunque modificate solo se la legge successiva dispone esplicitamente in tal senso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

2. Le norme di rango primario che dispongono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altre leggi che dispongono la delegificazione contenute in un regolamento di delegificazione o in un testo unico, possono essere successivamente modificate o abrogate da una successiva disposizione regolamentare salvo che le stesse norme primarie non dispongano diversamente in modo espresso.

3. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornirne adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico-normativa, nonché nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modifi-

care il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione. In ogni caso, nel corso dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, il Governo, se rileva la presenza di norme di rilegificazione, ne propone la soppressione.

Art. 5.

*(Consolidamento dei processi
di riordino normativo)*

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un testo unico devono fornire adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi».

Art. 6.

(Processi di delegificazione e di riordino e normativa regionale)

1. I testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni di rango primario del settore riordinato da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

Art. 7.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative)

1. Le singole autorità amministrative, anche indipendenti, cui la normativa affidi funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Testo unico delle norme sulla produzione normativa, sulla semplificazione, sul riordino normativo e sulla qualità della regolazione)

1. Il Governo provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al riordino delle disposizioni vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione.

2. Al riordino normativo di cui al comma 1 si procede mediante l'emanazione di un testo unico comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) preferenza per un metodo di riordino normativo per settori organici, rispetto alla semplificazione per singoli procedimenti;

e) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia;

g) coordinamento con il testo unico delle disposizioni di legge relative all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

h) coordinamento delle funzioni e dei compiti del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) e del Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure, nel rispetto delle norme e dei criteri che disciplinano le rispettive funzioni, in armonia con quanto disposto dalle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione;

i) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le Regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riordino normativo;

l) riduzione e semplificazione delle procedure di pubblicazione e controllo degli atti normativi del Governo, successive alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il testo unico di cui al presente articolo è emanato secondo il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

Art. 9.

(Elenchi di procedimenti da semplificare di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340)

1. Analogamente a quanto disposto per i procedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, la semplificazione dei procedimenti amministrativi delegificati dagli elenchi allegati alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340, non ancora intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce anticipazione del riordino organico della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e può riguardare tutta la normativa del settore intervenuta sino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di semplificazione. In ogni caso, i riferimenti normativi relativi ai procedimenti da semplificare elencati nelle suddette leggi continuano ad avere funzione meramente indicativa.

2. Al fine di completare i processi di semplificazione di particolare urgenza, l'elenco di cui all'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, è integrato con i procedimenti elencati nell'allegato B alla presente legge.

3. All'elenco di materie oggetto di riordino di cui all'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, dopo il numero 9-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-ter) Disciplina tecnica e di sicurezza sul trasporto ferroviario».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI ATTI NORMATIVI

Art. 10.

(Semplificazione e riordino spettanti ai Ministeri e rafforzamento degli uffici di progettazione normativa)

1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della rego-

lazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11.

(Ruolo e compiti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato «Nucleo», è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

2. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o

di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

4. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

Art. 12.

(Composizione e organizzazione del Nucleo)

1. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50» sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «25» è sostituita dalla seguente «30»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.»;

c) al comma 5, la parola «40», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «50» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Art. 13.

(Osservatorio sulle semplificazioni)

1. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino

normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

5. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

6. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

Art. 14.

(Parere della Corte dei conti sull'attività normativa del Governo)

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente articolo, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 15.

(Convenzioni con università e scuole di formazione nel campo della redazione dei testi normativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare, su proposta del Nucleo o del DAGL, apposite convenzioni con università pubbliche e private o loro consorzi, con scuole di formazione pubbliche e istituti di alta formazione nel campo della redazione dei testi normativi, per l'elaborazione di schemi normativi di particolare rilievo e di studi sull'attività normativa, nonché per la realizzazione di corsi di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche impiegato nella redazione di testi normativi e nell'analisi dell'impatto della regolazione, con particolare riferimento al personale di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Nelle predette convenzioni sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

CAPO III

NORME PER LA LIBERALIZZAZIONE
DEI MERCATI E STRUMENTI TELEMA-
TICI DI SEMPLIFICAZIONE E DI
RIORDINO

Art. 16.

*(Normativa di apertura dei mercati
su concessioni e licenze)*

1. Nei mercati liberalizzati, per il rilascio di autorizzazioni e licenze non possono essere previsti canoni concessori. Il rilascio di autorizzazioni e licenze può essere subordinato solo al pagamento di oneri amministrativi ad esse connessi, congruamente documentati e proporzionati.

2. La proroga di concessioni, autorizzazioni e licenze nei mercati liberalizzati avviene nel rispetto della libera concorrenza, attraverso valutazioni oggettive trasparenti e non discriminatorie, valutando la proporzionalità della stessa con gli interessi generali perseguiti.

3. All'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera *g-septies*), è aggiunta la seguente:

«*g-octies*) rispetto dei principi della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di disciplina della concorrenza, per tutti i procedimenti relativi ad attività economico finanziarie.»

4. Nell'ambito del programma di riordino di cui all'articolo 1, sono formulate, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, iniziative normative volte a riordinare i mercati liberalizzati, in modo da restringere l'ambito delle concessioni amministrative alla sola disciplina di attività riservate allo Stato e ad altri enti pubblici e sepa-

rando funzioni regolatorie e funzioni di gestione.

Art. 17.

(Registro elettronico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Registro elettronico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale stabilisce l'elenco completo e tassativo di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio di un'attività d'impresa e fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, individuando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere considerati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelle dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti amministrativi.

Art. 18.

(Consultazione in via telematica)

1. Le iniziative normative previste dalle leggi annuali di semplificazione, nonché il testo degli schemi di atti normativi del Governo in corso di emanazione di particolare rilevanza possono essere pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su sito telematico.

2. Le amministrazioni, gli enti, le autorità e le parti sociali componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 13 e le associazioni nazionali per la tutela dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono presentare proposte od osservazioni in merito alle suddette iniziative e agli schemi di atti normativi di cui al comma 1, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del sito medesimo.

3. Le proposte e le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 sono liberamente valutate dalle amministrazioni competenti.

4. Sul sito sono pubblicati anche i pareri degli organi consultati nel corso del procedimento di emanazione degli atti normativi.

CAPO IV

ALTRE NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso il procedimento per il riconoscimento è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.»;

b) all'articolo 17, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel definire le procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti, la commissione può anche prevedere l'utilizzo dello strumento del silenzio-assenso. Non si applicano procedure di approvazione preventiva per le modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;»;

2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

«n-bis) fornisce disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche previste dal presente decreto, al fine di tutelare l'adesione consapevole da parte dei soggetti destinatari.».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le seguenti parole: «, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2,».

Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Anche nei Ministeri organizzati per dipartimenti è possibile istituire non più di due uffici di livello dirigenziale generale per lo svolgimento dei compiti di natura strumentale di rilievo interdipartimentale attinenti alla gestione delle risorse umane e strumentali. In tal caso, il regolamento di organizzazione del Ministero assicura il coordinamento tra i detti uffici e i capi dei dipartimenti, i quali, ai sensi del comma 1, restano responsabili delle risorse assegnate al dipartimento medesimo.».

2. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola «quattro» è sostituita con la seguente: «cinque».

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA
E ABROGAZIONI

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire un miliardo per l'anno 2001 e in lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per la quantificazione degli stanziamenti relativi agli anni successivi, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

c) le lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*), comma 4, dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. All'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 25, 28, 32, 33, 34, 36, 68, 74, 99 e 112-*ter*.

3. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 17 e 44.

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 1, lettera a))

SETTORI ORGANICI OGGETTO DI RIORDINO MEDIANTE EMANAZIONE DI TESTI UNICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 8 MARZO 1999, N. 50

1. BENI PUBBLICI

Riordino della disciplina del demanio e del patrimonio dello Stato - Riordino della disciplina per la concessione e l'utilizzazione da parte di terzi di beni patrimoniale e demaniali dello Stato

- *Regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726* - Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

- *Legge 24 dicembre 1908, n. 783* - Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato

- *Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454* - Approvazione del regolamento per l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato

- *Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

- *Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

- *Regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535: Aumento delle entrate demaniali* - Conversione in legge del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale

- *Legge 1° giugno 1931, n. 886* - Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti

- *Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367* - Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti

- *Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

- Legge 21 luglio 1967, n. 613 - Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

- Decreto del Ministro per le finanze 1° settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970 - Classificazione e contabilità dei beni dello Stato

- Legge 24 dicembre 1976, n. 898 - Nuova regolamentazione delle servitù militari

- Legge 11 luglio 1986, n. 390 - Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle Unità Sanitarie Locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici

- Legge 9 dicembre 1986, n. 896 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

- Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 - Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991 - Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

- Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 - Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime

- Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 223 - Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo

- Decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253 - Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate

- Decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73 - Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 - Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

- *Decreto del Ministro delle finanze 2 marzo 1998, n. 258* - Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato

- *Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367* - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

- *Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343* - Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto

- *Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342* - Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000* - Modalità e tempi di alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato

2. DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, DEI BREVETTI PER INVENZIONI, DEI MARCHI E MODELLI

Brevetti per invenzioni industriali

- *Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730* - Istituzione presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di un Ufficio speciale per la proprietà industriale

- *Decreto ministeriale 8 maggio 1914* - Modificazione delle disposizioni regolamentari in vigore per il funzionamento dell'ufficio della proprietà intellettuale nei rapporti col pubblico

- *Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970* - Disposizioni sul servizio delle privative industriali

- *Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602* - Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio

- *Regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739* - Attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi

- *Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127* - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

- *Regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244* - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali

- *Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1031* - Conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale

- *Legge 10 ottobre 1950, n. 842* - Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali

- *Decreto del Ministro per l'industria e per il commercio 11 gennaio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1955* - Servizio di ricezione e verbalizzazione dei depositi di domande di brevetto e di domande di trascrizione di atti concernenti i brevetti

- *Legge 1° luglio 1959, n. 514* - Modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

- *Legge 20 novembre 1970, n. 962* - Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti

- *Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 25 settembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 4 ottobre 1972* - Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande e i documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi

- *Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540* - Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa

- *Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 15 marzo 1973* - Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1980* - Modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 concernente il regolamento d'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320* - Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali

- *Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 25 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 27 dicembre 1977* - Regolamento per la richiesta ed il rilascio del certificato occorrente per la iscrizione nell'elenco dei mandatari accreditati presso l'ufficio europeo brevetti
- *Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32* - Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari
- *Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338* - Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260
- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 luglio 1982* - Determinazione degli uffici competenti alla ricezione dei depositi delle domande di brevetto europeo e delle traduzioni dei brevetti europei
- *Legge 21 dicembre 1984, n. 890* - Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
- *Legge 3 maggio 1985, n. 194* - Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti
- *Legge 21 febbraio 1989, n. 70* - Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
- *Legge 19 ottobre 1991, n. 349* - Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto
- *Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360* - Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione
- *Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198* - Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round
- *Decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455* - Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali
- *Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 1977* - Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente la protezione delle nuove varietà vegetali

Marchi d'impresa

- *Regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561* - Regolamento per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio
- *Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929* - Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati
- *Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795* - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati
- *Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480* - Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa
- *Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595* - Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795
- *Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447* - Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Brevetti per modelli industriali

- *Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411* - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali
- *Regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354* - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali
- *Legge 23 maggio 1977, n. 265* - Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali
- *Legge 14 febbraio 1987, n. 60* - Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744
- *Procedimenti da semplificare in via anticipata (articolo 2, comma 1, lettera b):*
 - Procedimento per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui alle leggi in materia di proprietà industriale attualmente previste nei rispettivi Bollettini cartacei
 - Procedimento per la tenuta su supporto informatico dei registri delle domande, degli attestati relativi ai diversi titoli di proprietà industriale

- Procedimento per la modifica e l'abolizione del deposito di documenti probatori per la rivendicazione della priorità
- Procedimento per la modifica della restituzione d'ufficio della dichiarazione delle avvenute trascrizioni
- Procedimento per la modifica della procedura di pagamento delle tasse brevettali e diritti di riproduzione dei documenti per l'utenza
- Procedimento per la stampa e la consegna a livello periferico degli attestati relativi a titoli di proprietà industriale trasmessi per via telematica.

3. DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

- *Legge 11 febbraio 1971, n. 50* - Norme sulla navigazione da diporto
- *Legge 14 agosto 1971, n. 823* - Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto
- *Legge 14 agosto 1974, n. 378* - Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto
- *Legge 6 marzo 1976, n. 51* - Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto
- *Decreto del Ministro per la marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 30 agosto 1977* - Approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
- *Legge 20 aprile 1978, n. 153, articolo 2* - Modifiche agli articoli 16, 17, e 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, in materia di navigazione da diporto
- *Legge 26 aprile 1986, n. 193* - Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico
- *Legge 5 maggio 1989, n. 171* - Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto
- *Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, articolo 8* - Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica
- *Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, articolo 65, commi 6 e 7* - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

- *Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498* - Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

- *Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 664* - Regolamento recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto

- *Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, convertito dalla legge 15 novembre 1995, n. 494* - Disposizioni urgenti per la nautica da diporto

- *Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, articoli 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, comma 3, e successive modificazioni* - Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

- *Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, articoli 6 e 10* - Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei

- *Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, articoli 4 e 5* - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

- *Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431* - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

- *Legge 30 novembre 1998, n. 413, articoli 12 e 14* - Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore

- *Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 11, commi 1 e 2* - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

4. PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI DISASTRI. INTERVENTI A FAVORE DI CADUTI IN SERVIZIO

- *Legge 27 ottobre 1973, n. 629* - Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia

- *Legge 28 novembre 1975, n. 624* – Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia
- *Legge 27 maggio 1977, n. 284* – Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari
- *Legge 1° agosto 1978, n. 437* – Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere
- *Legge 13 agosto 1980, n. 466* – Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche
- *Legge 3 giugno 1981, n. 308* – Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti
- *Legge 12 agosto 1982, n. 570* – Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437
- *Legge 20 ottobre 1990, n. 302* – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- *Legge 9 novembre 1994, n. 628* – Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria
- *Legge 8 agosto 1995, n. 340* – Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980
- *Legge 31 marzo 1998, n. 70* – Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca»
- *Legge 23 novembre 1998, n. 407* – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- *Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510* – Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- *Legge 18 novembre 1999, n. 436* – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
- *Legge 21 dicembre 1999, n. 497* – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese
- *Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 82* – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Procedimenti da semplificare in via anticipata (art. 2, comma 1, lettera b):

– Procedimenti riguardanti speciali elargizioni a favore dei caduti in servizio

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

– *Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147* – Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici

– *Regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, convertito dalla legge 10 aprile 1936, n. 833* – Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

– *Regio decreto 5 novembre 1937, n. 2678* – Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Regio decreto 15 aprile 1940, n. 454* – Modificazioni ai ruoli organici del personale statale dei servizi antincendi

– *Legge 13 maggio 1940, n. 690* – Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti

– *Legge 2 ottobre 1940, n. 1416* – Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra

– *Legge 27 dicembre 1941, n. 1570* – Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

– *Regio decreto 16 marzo 1942, n. 699* – Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Regio decreto 16 marzo 1942, n. 701* – Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Regio decreto 16 marzo 1942, n. 702* – Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi

– *Regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502* – Modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 233* – Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641* – Modificazioni del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 13 ottobre 1950, n. 913* – Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 24 ottobre 1955, n. 1077* - Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 24 ottobre 1955, n. 1078* - Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 14 marzo 1958, n. 251* - Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi

- *Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689* - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco

- *Legge 13 maggio 1961, n. 469* - Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 31 ottobre 1961, n. 1169* - Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi

- *Legge 2 marzo 1963, n. 364* - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 26 luglio 1965, n. 966* - Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

- *Legge 27 ottobre 1966, n. 945* - Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva

- *Legge 9 marzo 1967, n. 212* - Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco

- *Legge 2 dicembre 1969, n. 968* - Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo «Fondo scorta» per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Legge 27 dicembre 1973, n. 850* - Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- *Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557* - Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

- *Legge 5 agosto 1978, n. 472* - Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per

i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché norme per la tempestiva copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco

– *Legge 11 gennaio 1979, n. 14* – Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile

– *Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 224* – Aumento della indennità di rischio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 8 luglio 1980, n. 336* – Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 18 luglio 1980, n. 406* – Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi

– *Legge 23 dicembre 1980, n. 930* – Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141* – Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 4 marzo 1982, n. 66* – Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86* – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

– *Legge 7 giugno 1982, n. 321* – Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso

– *Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1982, n. 366* – Aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità oraria di volo per gli elicotteristi, appartenenti al medesimo Corpo, con decorrenza 1° gennaio 1982

– *Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577* – Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi

– *Legge 23 dicembre 1982, n. 942* – Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti

– *Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, n. 67* – Regolamento per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco

– *Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210* – Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 7 dicembre 1984, n. 818* – Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 13 maggio 1985, n. 197* – Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336

– *Legge 8 agosto 1985, n. 425* – Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco

– *Legge 2 dicembre 1991, n. 384* – Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti

– *Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609* – Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

– *Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37* – Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

– *Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550* – Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Legge 10 agosto 2000, n. 246* – Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

– *Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362* – Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

6. REQUISIZIONI

– *Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452* – Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina

- *Regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598* - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e la Regia marina

- *Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1145* - Disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati

- *Regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 891, convertito dalla legge 24 febbraio 1939, n. 492* - Precettazione e requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate

- *Legge 13 luglio 1939, n. 1154* - Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

- *Regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741* - Norme per la disciplina delle requisizioni

- *Decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 3, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561* - Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati per le requisizioni e per le confische di valuta

- *Legge 11 aprile 1957, n. 246* - Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni

7. LEGGI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- *Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386* - Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

- *Legge 23 dicembre 1975, n. 745* - Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali

- *Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* - Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

- *Legge 13 maggio 1978, n. 180* - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

- *Legge 21 dicembre 1978, n. 843* - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) (*nella parte relativa al servizio sanitario nazionale*)

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 - Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (articolo 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

- Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331 - Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria

- Decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 - Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

- Legge 26 aprile 1982, n. 181 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Legge 7 agosto 1982, n. 526 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

- Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

- Legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Legge 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria

- Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

- Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 - Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 - (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)
- Legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 - Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 - Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)
- Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 - Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria

- *Legge 28 dicembre 1995, n. 549* - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (*nella parte relativa al servizio sanitario nazionale*)
- *Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382* - Disposizioni urgenti nel settore sanitario
- *Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425* - Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (*nella parte relativa al servizio sanitario nazionale*)
- *Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648* - Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996
- *Legge 23 dicembre 1996, n. 662* - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- *Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44* - Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali
- *Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (*nella parte relativa al servizio sanitario nazionale*)
- *Legge 27 dicembre 1997, n. 449* - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (*nella parte relativa al servizio sanitario nazionale*)
- *Decreto del Ministro della sanità 24 ottobre 1997, n. 447* - Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità
- *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
- *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115* - Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
- *Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124* - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- *Legge 24 aprile 1998, n. 128* - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

(legge comunitaria 1995-1997) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

– *Legge 30 novembre 1998, n. 419* – Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

– *Legge 23 dicembre 1998, n. 448* – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

– *Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230* – Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419

– *Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* – Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

– *Legge 14 ottobre 1999, n. 362* – Disposizioni urgenti in materia sanitaria

– *Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419* – Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

– *Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517* – Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419

– *Legge 23 dicembre 1999, n. 488* – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) *(nella parte relativa al servizio sanitario nazionale)*

– *Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56* – Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133

8. DEBITO PUBBLICO

– *Legge 27 dicembre 1953, n. 941* – Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali

– *Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343* – Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico

– *Legge 4 febbraio 1967, n. 26* – Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro

– *Legge 30 marzo 1981, n. 119, articoli 38 e 39, e successive modificazioni* – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)

- Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43 – Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74 – Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887, articolo 8, commi ventinovesimo e trentesimo, e successive modificazioni – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)
- Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5 – Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti
- Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 9 – Interventi urgenti in favore dell'economia
- Legge 12 agosto 1993, n. 313 – Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti
- Decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467 – Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato
- Legge 27 ottobre 1993, n. 432 – Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
- Legge 26 novembre 1993, n. 483, articoli da 1 a 9, e successive modificazioni – Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 13, comma 1 – Interventi correttivi di finanza pubblica
- Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, articoli 1 e 2 – Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria
- Legge 24 aprile 1997, n. 114 – Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articoli 66, 76 e 90 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

- *Legge 16 giugno 1998, n. 184* - Disposizioni in materia di dimissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

- *Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli da 5 a 10 e da 39 a 46* - Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

- *Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 15, e successive modificazioni* - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

- *Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 56* - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

- *Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 46 e 48, e successive modificazioni* - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

- *Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 102* - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Disposizioni regolamentari:

- *Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298* - Approvazione del regolamento generale sul debito pubblico

- *Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli da 475 a 486 e da 545 a 575, e successive modificazioni* - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

- *Decreto del Ministro del tesoro 24 gennaio 1994, n. 198* - Regolamento recante modalità per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato

- *Decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, n. 212* - Regolamento recante i termini e le modalità per il recupero delle somme che risultano non dovute, rimborsate ai non residenti in relazione alle ritenute convenzionali sui titoli di Stato

- *Decreto del Ministro del tesoro 16 febbraio 1996, n. 312* - Regolamento per l'applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, riguardante il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti

- *Decreto del Ministro del tesoro 8 agosto 1996, n. 457* - Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali

– *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219* – Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato

– *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2000, n. 143* – Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato

9. DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

– *Legge 15 aprile 1886, n. 3818* – Costituzione legale delle società di mutuo soccorso

– *Legge 12 maggio 1904, n. 178* – Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro

– *Legge 7 luglio 1907, n. 526* – Disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione

– *Legge 25 giugno 1909, n. 422* – Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici

– *Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278* – Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici

– *Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1926, n. 562* – Disposizioni concernenti le cooperative di consumo

– *Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1274* – Norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale

– *Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233* – Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica

– *Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1931, n. 998* – Norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative

– *Decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426* – Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione

– *Decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302* – Provvedimenti per la cooperazione

- Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 333, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30 - Restituzione delle ritenute cauzionali a cooperative e consorzi di cooperative
- Legge 17 marzo 1949, n. 100 - Proroga della durata delle società cooperative
- Legge 15 novembre 1952, n. 1974 - Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione
- Legge 25 novembre 1962, n. 1679 - Provvedimenti per il credito alla cooperazione
- Legge 19 luglio 1967, n. 587 - Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile
- Legge 27 luglio 1967, n. 649 - Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche
- Legge 17 febbraio 1971, n. 127 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione
- Legge 17 luglio 1975, n. 400 - Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi
- Legge 27 febbraio 1985, n. 49 - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 161, e successive modificazioni - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- Legge 18 gennaio 1994, n. 44 - Disposizioni in materia di cooperative agricole
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

- *Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, articolo 2, e successive modificazioni* - Disposizioni urgenti in materia fiscale

- *Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 26* - Interventi urgenti per l'economia

- *Legge 3 aprile 2001, n. 142* - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore

10. ARTIGIANATO, MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

- *Regio decreto 8 ottobre 1925* - Costituzione dell'Ente nazionale per le piccole industrie con sede in Roma

- *Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2545* - Stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva commerciale e creditizia delle piccole industrie

- *Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito dalla legge 15 dicembre 1927, n. 2545* - Provvedimenti per lo sviluppo tecnico ed economico delle piccole industrie

- *Legge 23 giugno 1927, n. 1187* - Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove province del regno

- *Legge 23 giugno 1927, n. 1264* - Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

- *Legge 29 marzo 1928, n. 631* - Modificazioni al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti in favore delle piccole industrie

- *Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334* - Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

- *Regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431* - Statuto dell'Ente nazionale per le piccole industrie

- *Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1029, ratificato dalla legge 7 aprile 1956, n. 561* - Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie

- *Legge 18 aprile 1950, n. 258* - Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari

- *Legge 8 luglio 1950, n. 484* - Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie

- *Legge 25 luglio 1952, n. 949, Capi V e VI, e successive modificazioni* - Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

- Legge 16 aprile 1954, n. 135 - Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale

- Legge 19 gennaio 1955, n. 25, Titolo VIII, e successive modificazioni - Disciplina dell'apprendistato

- Legge 30 novembre 1955, n. 1417 - Stanziamento di lire 50.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.)

- Legge 25 luglio 1956, n. 860 - Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane

- Legge 31 luglio 1956, n. 1002 - Nuove norme sulla panificazione

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 - Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la definizione e la disciplina delle imprese artigiane, con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato

- Legge 14 aprile 1959, n. 200 - Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418

- Legge 30 luglio 1959, n. 623 - Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

- Legge 7 dicembre 1960, n. 1557 - Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.)

- Legge 25 luglio 1961, n. 649 - Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016

- Legge 20 dicembre 1961, n. 1427 - Sviluppo economico dei territori del Polesine

- Legge 14 febbraio 1963, n. 161 - Disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini

- Legge 2 marzo 1963, n. 267 - Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione Trentino-Alto Adige

- Legge 12 marzo 1963, n. 180 - Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.)

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537 - Sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbiglia-

mento su misura, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202

- *Legge 14 ottobre 1964, n. 1068* - Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione

- *Legge 6 dicembre 1964, n. 1320* - Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato

- *Legge 1° febbraio 1965, n. 60* - Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie

- *Legge 13 luglio 1965, n. 837* - Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato

- *Legge 15 febbraio 1967, n. 38* - Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614

- *Legge 2 dicembre 1967, n. 1192* - Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni

- *Legge 25 ottobre 1968, n. 1089* - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato

- *Legge 23 gennaio 1970, n. 8* - Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia

- *Legge 11 maggio 1970, n. 307* - Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato

- *Legge 23 dicembre 1970, n. 1142* - Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

- *Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 590* - Provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali

- Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 594 - Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 589 - Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

- Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 463 - Proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590

- Legge 7 maggio 1973, n. 243 - Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

- Legge 18 maggio 1973, n. 274 - Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

- Legge 28 maggio 1973, n. 295 - Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

- Legge 17 agosto 1974, n. 484 - Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato

- Legge 14 ottobre 1974, n. 652 - Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata

- Legge 24 dicembre 1974, n. 713 - Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione

- Legge 7 giugno 1975, n. 231 - Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie

- Legge 7 giugno 1975, n. 228 - Rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili

- Legge 4 agosto 1975, n. 403 - Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

- *Legge 10 ottobre 1975, n. 524* - Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima

- *Legge 10 ottobre 1975, n. 523* - Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato

- *Decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito dalla legge 26 gennaio 1976, n. 4* - Integrazione di fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

- *Legge 30 aprile 1976, n. 198* - Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908

- *Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito dalla legge 24 maggio 1976, n. 350* - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato

- *Legge 12 febbraio 1977, n. 33* - Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

- *Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito dalla legge 8 agosto 1977, n. 525* - Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

- *Decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, convertito dalla legge 8 agosto 1977, n. 536* - Conferimento di fondi al Mediocredito centrale

- *Legge 8 agosto 1977, n. 630* - Contributo straordinario all'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale dell'artigianato» di Firenze per il completamento della nuova sede

- *Decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 429* - Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

- *Legge 5 dicembre 1978, n. 787* - Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese

- *Legge 5 dicembre 1978, n. 776* - Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia

- *Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 18 maggio 1979* - Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1981* - Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano

- *Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, n. 383* - Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato

- *Legge 21 maggio 1981, n. 240* - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste

- *Legge 26 dicembre 1981, n. 785* - Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM

- *Legge 19 dicembre 1983, n. 696* - Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

- *Legge 8 agosto 1985, n. 443* - Legge-quadro per l'artigianato

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1987, n. 255* - Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia

- *Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 404* - Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi

- *Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399* - Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 1988, n. 441* - Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia

- *Legge 21 febbraio 1989, n. 83* - Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

- *Legge 16 maggio 1989, n. 185* - Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- *Legge 4 gennaio 1990, n. 1* - Disciplina dell'attività di estetista

- *Legge 5 luglio 1990, n. 174* - Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

- *Legge 5 novembre 1990, n. 321* - Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore

delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

- *Legge 4 giugno 1991, n. 181* - Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

- *Legge 5 ottobre 1991, n. 317* - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

- *Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

- *Legge 5 febbraio 1992, n. 122* - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 marzo 1992, n. 247* - Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1992, n. 575* - Regolamento recante l'istituzione dell'Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317

- *Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38* - Interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297* - Regolamento per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

- *Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412* - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 settembre 1993, n. 576* - Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1993, n. 601* - Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi

- *Legge 25 gennaio 1994, n. 82* - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

- *Decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1994, n. 693* - Regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalità di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 marzo 1994, n. 688* - Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per spese di ricerca

- *Legge 31 dicembre 1996, n. 681* - Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996

- *Legge 11 novembre 1996, n. 575* - Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti

- *Legge 26 settembre 1996, n. 507* - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

- *Decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1996, n. 43* - Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalità di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, adottato con decreto ministeriale 1° febbraio 1994, n. 693

- *Legge 19 maggio 1997, n. 137* - Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

- *Legge 20 maggio 1997, n. 133* - Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice

- *Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274* - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

- *Legge 23 dicembre 1997, n. 454* - Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità

- *Decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84* - Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454

- Legge 28 aprile 1998, n. 125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996

- Decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311 - Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446 - Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266

- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

- Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 luglio 1999, n. 335 - Regolamento recante condizioni e modalità di concessione della garanzia e di prestazione di fidejussioni a valere sul Fondo centrale di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, in relazione ad operazioni a favore delle imprese artigiane

- Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 ottobre 1999, n. 439 - Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274

ALLEGATO B
(articolo 9, comma 2)

ELENCO INTEGRATIVO DEI PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000,
N. 340

- 1) Procedimento per il conferimento di incarichi di docenza e per la definizione delle materie di insegnamento presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni operante presso l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione.
- 2) Procedure di pagamento e riscossione da parte delle Amministrazioni dello stato di somme di modesto ammontare.
- 3) Soppressione della Commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e trasferimento delle relative competenze alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3 della stessa legge.
- 4) Concessione di contributi in favore di interventi di formazione cofinanziati dall'Unione Europea.
- 5) Procedimenti realizzativi di linee ferroviarie ad alta capacità.
- 6) Approvazione delle tariffe per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotte (CUT) e alle tariffe di terminale (CCT).
- 7) Tenuta e revisione delle liste elettorali.
- 8) Risarcimento dei danni provocati a persone o cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.
- 9) Preavviso al Questore ai fini all'esercizio del commercio e del noleggio di riproduzioni videografiche e sonore.
- 10) Disciplina del concorso per Notaio.
- 11) Modalità di registrazione degli atti giudiziari.
- 12) Procedimento di predisposizione e approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

